REGOLAMENTO (CE) N. 1574/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 5 e 15, l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ([4]), gli importi delle offerte presentate nell'ambito di una gara indetta in forza di un atto relativo alla politica agricola comune sono da esprimere in ecu; che, secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, gli importi delle offerte aggiudicate sono da esprimere in ecu nei titoli e negli altri documenti accertanti detti importi; che il valore dell'ecu viene stabilito a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ([7]);

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1998/1999, nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si prevede la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dall'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, data la specificità dell'operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciate in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CE) n. 1464/95; che tuttavia restano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per prodotti agricoli ([8]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ([9]), nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli ([10]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 ([11]);

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93, qualora l'interessato chieda la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3813/92, tale richiesta deve essere presentata contemporaneamente alla presentazione di un'offerta nel quadro di una gara; che, per ragioni peculiari al mercato dello zucchero, qualora intenda avvalersi della facoltà di ricorrere alla fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, un operatore può prendere tale decisione soltanto al momento in cui presenta la domanda del relativo titolo di esportazione; che, in realtà, egli può prendere una decisione corretta in merito alla fissazione anticipata del tasso di conversione soltanto dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo o della restituzione per il quantitativo di zucchero indicato nella sua offerta; che è pertanto opportuno prevedere una deroga alle succitate disposizioni, nel quadro della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in causa;

considerando che la gara permanente per la campagna di commercializzazione 1997/1998, indetta dal regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione ([12]), rimane aperta fino a una data da determinarsi ulteriormente; che occorre pertanto prevederne la chiusura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

([1]) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
([2]) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.
([3]) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
([4]) GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.
([5]) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.
([6]) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
([7]) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
([8]) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
([9]) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.
([10]) GU L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.
([11]) GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 3.
([12]) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.

2. La gara permanente rimane aperta sino ad una data da determinare ulteriormente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 3

1. Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.

3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

a) decorre dal 30 luglio 1998;

b) scade alle ore 10.30 del 5 agosto 1998.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;

b) scade alle ore 10.30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per:

— mercoledì 11 novembre 1998, scade martedì 10 novembre 1998 alle ore 10.30;

— mercoledì 14 luglio 1999, scade martedì 13 luglio 1999 alle ore 10.30.

4. In deroga al paragrafo 2, le gare parziali previste per i mercoledì 23 e 30 dicembre 1998 e 31 marzo 1999 non avranno luogo.

5. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telescritto, telegramma o telecopia indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare:

a) gli estremi della gara;

b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;

d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in ecu con tre cifre decimali;

e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;

b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;

c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;

d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

— completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia rispettato,

e

— informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

e) contiene tutte le indicazioni cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:

a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;

b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:

a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;

b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, lettera b), nel limite di 10 ECU per 100 kg di zucchero bianco.

Tuttavia questa parte di cauzione che può essere svincolata è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:

— tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo,

oppure

— tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo;

c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b), e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b), alle condizioni dell'articolo 33 di detto regolamento.

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

— alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione, ovvero

— alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

— nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;

— nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di un'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa è aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

— proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero

— per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero

— per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

a) gli estremi della gara;

b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;

c) l'importo espresso in ecu del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

a) il diritto al rilascio alle condizioni di cui alla lettera b), per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;

b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3719/88, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per tale quantitativo; l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 non è applicabile in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3719/88 e al più tardi:

— l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale previsto la settimana successiva,

ovvero

— l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale;

c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1° maggio 1999 sono validi soltanto sino al 30 settembre 1999.

Le autorità nazionali competenti che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 1999 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al paragrafo 2 e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio [1].

3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 5 agosto 1998 e il 30 settembre 1998 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1° ottobre 1998.

4. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore:

[1] GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo,

oppure

b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo,

oppure

c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e alla cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 14

Qualora l'aggiudicatario intenda presentare una domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, nel quadro della presente gara permanente, non sono d'applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1068/93.

Articolo 15

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione [1], qualora, nel periodo compreso tra il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il giorno dell'esportazione, avviene una modifica dei prezzi d'intervento fissati in ecu a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81, o una modifica dei contribuiti di magazzinaggio fissati in ecu a norma dello stesso regolamento, sono adeguati gli importi delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati a norma della presente gara anteriormente al 1° luglio 1999 per lo zucchero esportato a decorrere da questa data.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1:

a) nel caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999, superiore a quello in vigore il 30 giugno 1999, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza, espressa in ecu per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero in vigore il 30 giugno 1999;

b) in caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999, inferiore a quello in vigore il 30 giugno 1999, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza, espressa in ecu per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore il 30 giugno 1999 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999.

3. Per stabilire la differenza di cui al paragrafo 2, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

4. Quando da una campagna all'altra varia solamente l'importo del contributo di magazzinaggio, l'adeguamento della restituzione si effettua applicando, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), o del paragrafo 2, lettera b).

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato membro che emette il titolo di esportazione in causa all'atto del suo rilascio iscrive nella casella «note particolari» la seguente dicitura:

«da adeguare conformemente al regolamento (CE) n. 1574/98 per le esportazioni posteriori al 30 giugno 1999».

6. L'adeguamento è effettuato al momento del pagamento della restituzione all'esportazione considerata.

7. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali è stato effettuato un adeguamento ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

La gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1464/96 è chiusa in data 30 luglio 1998.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

[1] GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione